



CITTA' DI TORINO



CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D.LGS 18/02/2005 N. 59

TITOLO ELABORATO

AUTORIZZAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ELABORATO n° A.21	SCALA -	DATA OTTOBRE 2008	REDATTO	-
			CONTROLLATO	P.A. Donna Bianco
			APPROVATO	C. Tripodi
NOME FILE	A21.doc			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	28/10/2008	Emissione		

PROPONENTE



CONSULENTE



ECOPLAN
 SOCIETA' DI INGEGNERIA
 & ARCHITETTURA AMBIENTALE
 10154 TORINO - Via S. Botticelli, 57
 Arch. P.A. Donna Bianco
 Ordine degli architetti di Torino n. 2801
 Ing. Mauro MONTRUCCHIO
 Ordine Ingegneri di Asti n° 371

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24-262018/2005

PROVINCIA DI TORINO

05/05/2005

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI CUI AI PUNTI D15 E R13
DEGLI ALLEGATI B E C AL D. LGS. 22/97



Corr. AEM0023676 - 13/06/2005



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Torino, 05 MAG. 2005

N. 24-262018/2005
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI CUI AI PUNTI D15 E R13 DEGLI ALLEGATI B E C AL D.Lgs. 22/1997.
PROVVEDIMENTO DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

SOCIETA': AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Bertola n. 48 - 10122 TORINO
SEDE OPERATIVA: Via Freyla Mezzi n.1 - 10024 MONCALIERI (TO)
P.IVA: 07129470014

POS. n. 00564

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ed Inquinamento del Suolo n. 121-102484/2000 del 08/05/2000, veniva rinnovata alla società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (nel seguito AEM Torino S.p.A.) con sede legale in via Bertola n. 48 nel Comune di Torino e sede operativa in via Freyla Mezzi n. 1 nel Comune di Moncalieri, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Tale autorizzazione è in scadenza l'8/05/2005.
- La citata autorizzazione veniva successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 22-21311/2001 del 30/01/2001 relativamente ad aspetti non sostanziali e con D.G.P. n. 875-186406/2003 del 22/07/2003 relativamente ad aspetti sostanziali. In particolare sono state accolte le richieste dell'azienda per la dismissione di 2 vasche interrate, la realizzazione in un'altra area di alcuni serbatoi fuori terra dotati di idoneo bacino di contenimento, l'introduzione di alcuni nuovi codici CER e l'eliminazione di altri dall'elenco dei rifiuti stoccabili presso l'impianto.
- In data 15/11/2004 con nota di prot. prov.le n. 361941/2004 del 22/11/2004 la AEM Torino S.p.A. presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 121-102484/2000 del 08/05/2000.
- In data 18/01/2005, con nota di prot. prov.le n. 14417/2005 veniva richiesto un parere agli Enti competenti (A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino A.S.L. n. 8 e Comune di Moncalieri), in relazione all'istanza di rinnovo presentata dall'azienda.
- L'attività di stoccaggio rifiuti di cui al presente atto viene svolta all'interno della centrale termoelettrica di Moncalieri, di proprietà della AEM Torino S.p.A., a cui è affidata la produzione di base dell'energia termica ed elettrica AEM e la cogenerazione per il teleriscaldamento della zona Sud di Torino. Tale impianto ricade, in qualità di attività energetica, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 372/99 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

122
pag. 1 di 9

- In data 30/01/2003 (prot. prov.le n. 26011/LAO/FP/RO) venivano richiesti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alcuni chiarimenti in ordine al rinnovo delle autorizzazioni all'attività di gestione rifiuti di quegli impianti ricadenti nelle tipologie soggette ad autorizzazione integrata ambientale statale.
- In data 11/03/2003 (prot. prov.le n. 68019/2003) perveniva la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nella quale veniva specificato che in attesa linee guida di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99, il pre-esistente quadro autorizzatorio è da intendersi ancora valido per i semplici rinnovi delle autorizzazioni all'esercizio.

CONSIDERATO CHE:

- l'attività svolta dalla AEM Torino S.p.a. si configura come deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalla centrale termoelettrica di Moncalieri e dalle attività degli altri siti di produzione della società, di cui ai punti D15 e R13 degli allegati B e C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.
- L'impianto suddetto ricade nelle tipologie per le quali è prevista l'autorizzazione integrata ambientale. Tale autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 10 del D.Lgs. 372/99 sostituirà ad ogni effetto il presente atto.
- l'impianto della AEM Torino S.p.a. ricade nelle tipologie per le quali è prevista l'autorizzazione integrata ambientale statale. Il Ministero dell'Ambiente ha specificato che in attesa della definizione delle linee guida di cui all'art. 3 del D.Lgs. 372/99 il quadro autorizzatorio pre-esistente deve ritenersi ancora in vigore per i semplici rinnovi delle autorizzazioni ambientali già esistenti.
- Non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del provvedimento di rinnovo da parte degli Enti competenti, coinvolti nel procedimento amministrativo che ha avuto inizio con l'inoltro dell'istanza.
- L'esito dell'istruttoria è risultato positivo, non esistono pertanto impedimenti al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata alla AEM Torino S.p.a., ferma restando l'individuazione di alcune condizioni e prescrizioni cui il titolare dovrà attenersi nello svolgimento dell'attività di gestione rifiuti in essere, a conferma ed integrazione di quanto già disposto nei precedenti atti autorizzativi.
- Ai sensi della vigente normativa, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.22/97 e s.m.i. l'attività svolta deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di:

- rinnovare, nelle more dell'emanazione del provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, alla AEM Torino S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 e R13 degli allegati B e C al medesimo Decreto, presso la sede operativa di Via Freyia Mezzi n. 1 nel Comune di Moncalieri.
- Adottare, a conferma ed integrazione degli intendimenti gestionali dichiarati dal soggetto istante e di quanto già contenuto nei precedenti atti autorizzativi, delle prescrizioni tecniche e gestionali alle quali il titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata.



[Handwritten signature]

- Prescrivere che l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto, sia coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. di attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- il D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la normativa nazionale e regionale relativa al conferimento di funzioni alle Province, ed in particolare:
 - la L.R. 24/10/2002 n. 24;
 - la L.R. n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n.112/1998;
 - la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 di approvazione dei nuovi criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie.
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA:



di rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., nelle more dell'emanazione del provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione rilasciata alla Società AEM Torino S.p.a., con sede legale in via Bertola n. 48 nel Comune di Torino e sede operativa in via Freyla Mezzi n. 1 nel Comune di Moncalieri, per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 e R13 degli allegati B e C al medesimo decreto, limitatamente alle tipologie e alle modalità indicate nell'allegato A e secondo le prescrizioni e condizioni di cui all'allegato B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

- 2) Di prescrivere che entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. allegando lo schema di calcolo ed i volumi di riferimento. Qualora le garanzie non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Amministrazione procedere all'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
- 3) Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
- 4) Di fare salvo il rispetto da parte dell'istante di tutta la normativa ambientale vigente alla data della presente determinazione ed applicabile all'attività in oggetto, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione.
- 5) Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei suddetti provvedimenti.



- 6) Di dichiarare che la presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.
- 7) Di stabilire che la durata della presente autorizzazione decorre dal 9/05/2005 sino al momento in cui sarà efficace il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dall'autorità competente in merito.

Fanno parte integrante del presente atto gli allegati A e B.


Avverso il presente provvedimento è esperibile entro 60 giorni dalla data della sua conoscenza, ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 05 MAG. 2005

LR/RM

Il Dirigente del Servizio
Dott. Guglielmo FILIPPINI





ALLEGATO A

TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI DEPOSITO

A1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Vengono di seguito elencate le tipologie di rifiuti autorizzati (con l'asterisco sono contraddistinti i rifiuti pericolosi).

CER	Descrizione	Capacità massima di stoccaggio (m ³ - t)
080111	* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1 m ³ - 0,6 t
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11	1 m ³ - 0,6 t
080120	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.19	1 m ³ - 0,6 t
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	12 m ³ - 7 t
100104	* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	12 m ³ - 7 t
100118	* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	70 m ³ - 70 t
100122	* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	(1)
120107	* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	4 m ³ - 3,9 t
130507	* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	70 m ³ - 70 t
140603	* altri solventi e miscele di solventi	1 m ³ - 0,6 t
150106	imballaggi in materiali misti	36 m ³ - 6,6 t
150110	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	18 m ³ - 1 t
150202	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	45 m ³ - 19 t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13	18 m ³ - 13,5 t
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05	1 m ³ - 0,6 t
160601	* batterie al piombo	10 m ³ - 4 t
160605	altre batterie ed accumulatori	1 m ³ - 1 t
170405	ferro e acciaio	18 m ³ - 12 t
170411	cavi, diversi da quelli di cui alle voci 17.04.10	12 m ³ - 12 t
170603	* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	20 m ³ - 6 t
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	18 m ³ - 2,5 t
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	15 m ³ - 10 t
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	70 m ³ - 70 t
200121	* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	10 m ³ - 2 t

(1) rifiuti prodotti dalle periodiche operazioni di pulizia delle vasche contenenti rifiuti oleosi, inviati direttamente a smaltimento

A2) MODALITÀ DI DEPOSITO

Il deposito avviene nelle aree e con le modalità di seguito indicate:

a) Aree varie

- rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue industriali, di cui al codice CER 190814, in cassone presso il locale di filtropressatura per un volume complessivo massimo di 15 m³ pari a circa 10 t;

- rifiuti pericolosi costituiti da terre inquinate da sostanze oleose ed idrocarburi, di cui al codice CER 150202, in vasca per un volume complessivo massimo di 20 m³ pari a circa 14 t.

b) Serbatoi fuori terra per il trattamento delle emulsioni oleose

- i rifiuti pericolosi di cui ai codici 130507 e 100118 sono stoccati rispettivamente nei serbatoi fuori terra dotati di bacino di contenimento denominati rispettivamente T002 e T003 di volume pari a 70 m³;
- i rifiuti non pericolosi di cui al codice 190906 sono stoccati all'interno del serbatoio denominato T001 di volume pari a 70 m³.

I serbatoi T001 e T003 sono dotati di un sistema di dosaggio di soluzioni di acido solforico commerciale per la correzione del pH. L'operazione di acidificazione si rende necessaria per facilitare la separazione e la stratificazione delle eventuali tracce di olio presenti nei liquami e di permettere il dosaggio del latte di calce nel successivo stadio di trattamento delle acque rigenerate.

Durante le periodiche operazioni di pulizia delle vasche contenenti rifiuti oleosi si origina il rifiuto pericoloso di cui al codice CER 100122.

c) Sotto tettoie

- rifiuti pericolosi costituiti da olio lubrificante esausto, di cui al codice CER 120107, in fusti metallici su pedana per un volume complessivo massimo di 4 m³ pari a circa 3,9 t;
- rifiuti pericolosi costituiti da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, di cui al codice CER 200121, in fusti metallici su pedana per un volume complessivo massimo di 10 m³ pari a circa 2 t;
- rifiuti non pericolosi costituiti da residui di pitture e vernici esauste, di cui al codice CER 080112, per un volume complessivo massimo di 1 m³ pari a circa 0,6 t;
- rifiuti pericolosi costituiti da residui di pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, di cui al codice CER 080111, per un volume complessivo massimo di 1 m³ pari a circa 0,6 t;
- rifiuti pericolosi costituiti da altri solventi e miscele di solventi, di cui al codice CER 140603, per un volume complessivo massimo di 1 m³ pari a circa 0,6 t;
- rifiuti non pericolosi costituiti da residui di sospensione acquose contenenti vernici, di cui al codice CER 080120, per un volume complessivo massimo di 1 m³ pari a circa 0,6 t;
- rifiuti non pericolosi costituiti da ceneri pesanti, di cui al codice CER 100101, in big bags su pedana o su cassoni per un volume complessivo massimo di 12 m³ pari a circa 7 t;
- rifiuti pericolosi costituiti da ceneri leggere, di cui al codice CER 100104 in big bags o su pedana o su cassoni per un volume complessivo massimo di 12 m³ pari a circa 7 t;
- rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo, di cui al codice CER 160601, in cassone per un volume complessivo massimo di 10 m³ pari a circa 4 t;
- rifiuti pericolosi costituiti da stracci, materiali assorbenti e filtranti, contaminati da sostanze pericolose, di cui al codice CER 150202, per un volume complessivo massimo di 25 m³ pari a circa 5 t;
- rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti organici, di cui al codice CER 160306, per un volume complessivo massimo di 1 m³ pari a circa 0,6 t;



- rifiuti non pericolosi costituiti da imballaggi in più materiali, di cui al codice CER 150106, in cassoni per un volume massimo di 36 m³ pari a circa 6,6 t;
- rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti contaminati da sostanze pericolose, di cui al codice CER 150110, per un volume complessivo massimo di 18 m³ pari a circa 1t;
- rifiuti non pericolosi costituiti da pile e accumulatori, di cui al codice CER 160605, in fusti metallici per un volume complessivo massimo di 1 m³ pari a circa 1 t;
- rifiuti non pericolosi costituiti da altre apparecchiature fuori uso, di cui al codice CER 160214, in cassoni metallici per un volume complessivo massimo di 18 m³ pari a circa 13,5 t;
- rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui ai codici CER 170603 e 170604, costituiti da materiale isolanti ed altri materiali provenienti da interventi di sostituzione di materiale coibente e fonoassorbente, in cassoni stagni per un volume complessivo massimo di 38 m³ pari a circa 8,5 t;
- rifiuti non pericolosi, di cui ai codici CER 170405 e 170411, costituiti da rottami ferrosi, ferro e acciaio, cavi e spezzoni di cavi obsoleti, per un volume complessivo massimo di 30 m³ pari a circa 24 t;

L'azienda in oggetto è autorizzata a stoccare complessivamente 203 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 136,4 t, e 261 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a circa 184,1 t. Il quantitativo globale di rifiuti stoccabili è pari a 464 m³ pari a circa 320,5 t.




 pag.7 di 9


ALLEGATO B

PRESCRIZIONI

- B.1) è fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta sia in occasione del presente rinnovo, sia delle precedenti istanze, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto; ad integrazione delle previsioni progettuali e gestionali allegate all'istanza di rinnovo, si prescrive che:
- B.1.1) vengano mantenuti in efficienza il bacino di contenimento destinato a contenere gli eventuali sversamenti derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti, dimensionato come previsto al punto 4.1.2. della D.C.I. del 27/07/1984;
 - B.1.2) i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti siano disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione, e su non più di due file sovrapposte non è ammesso l'immagazzinamento dei rifiuti all'aperto e/o qualsiasi operazione di travaso, apertura dei contenitori, ecc.;
 - B.1.3) siano utilizzati unicamente contenitori in buono stato di conservazione, di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
 - B.1.4) vengano adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
 - B.1.5) venga effettuato almeno una volta ogni due anni (con prima scadenza il 22/07/2005) il collaudo di tenuta idraulica del bacino di contenimento dei serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti autorizzati con il presente atto: il collaudo di tenuta idraulica deve essere effettuato ad un'altezza pari al colmo del bacino; copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico laureato iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici entro 30 giorni dalla scadenza di cui sopra;
- B.2) le tipologie di rifiuti per le quali l'azienda è autorizzata a svolgere l'attività di stoccaggio sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato A1) del presente atto;
- B.3) la capacità massima di deposito è pari a 203 m³ di rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 136,4 t, e 261 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a circa 184,1 t, per un quantitativo globale di rifiuti stoccabili è pari a 464 m³ pari a circa 320,5 t;
- B.4) i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali e/o prescritti al precedente punto B.1); tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- B.5) i rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi o infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture ed addetti;
- B.6) siano disponibili presso lo stoccaggio, dispositivi antincendio di primo intervento;
- B.7) sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; sia inoltre possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;



[Handwritten signature]

- B.8) fatte salve le previsioni progettuali approvate e le eventuali prescrizioni di cui al precedente punto B.1), le operazioni di movimentazione e stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata; in particolare si prescrive la completa impermeabilizzazione delle aree interne al perimetro aziendale ove avvengono il transito e la movimentazione; tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con l'impianto di trattamento delle acque meteoriche;
- B.9) nel corso dell'anno solare dovrà essere garantito l'invio ad impianti di smaltimento finale di un quantitativo minimo dei rifiuti di cui al punto 1) del presente atto, pari almeno alla quantità massima di stoccaggio autorizzata; in occasione della comunicazione annuale ex Art.11 del D.Lgs n.22/1997, l'azienda dovrà relazionare alla Provincia in merito alle quantità complessive di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno precedente.
- B.10) in caso di modifiche all'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile dell'impianto, variazione del nome o ragione sociale, cessione dell'azienda, ecc., l'istante deve darne preventiva comunicazione in carta legale e mediante raccomandata a.r., salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- B.11) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) e mediante lettere a raccomandata a.r., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al richiedente di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento; l'istante dovrà altresì provvedere al ripristino delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di stoccaggio, secondo un piano di dismissione aggiornato rispetto a quanto già agli atti, tale piano dovrà essere inoltrato entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo. Tale piano dovrà essere inoltre aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività di cui al punto B.10) e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;
- B.12) parimenti, e negli stessi termini del piano di dismissione di cui al punto precedente, dovrà essere trasmesso un piano di emergenza aggiornato rispetto a quanto già agli atti; anch'esso dovrà essere aggiornato in caso di variazioni dell'attività.;
- B.13) la presente autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.



La presente copia, composta di n. ⁰⁹ facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 0.6.06.2005



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenza Ferretti



VF

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5-215356/2007

PROVINCIA DI TORINO

23/02/2007

VARIAZIONE DI TITOLARITA' DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24-
262018/2005



PT
SO ✓

OPIG SO
PROT. GRUPPO IRIDE
D012781 23/03/2007



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo

N. 5 - 215356/2007
(n. - prot./anno)

OGGETTO: Autorizzazione all'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 e R13 degli allegati B e C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.

Variazione di titolarità.

Da: AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.

sede legale: Via Bertola 48 – 10122 TORINO

sede operativa: Via Freyla Mezzi, 1 – 10024 MONCALIERI (TO)

P. IVA: 07129470014 – Pos.: 00564

A: IRIDE Energia S.p.A.

sede legale: C.so Svizzera, 95 – 10100 TORINO

sede operativa: Via Freyla Mezzi, 1 – 10024 MONCALIERI (TO)

P. IVA: 09357630012 – Pos.: 00564

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

Con D. D. del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 24-262018 del 05/05/2005, alla società **AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.** è stata rinnovata l'autorizzazione all'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 e R13 degli allegati B e C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., presso la sede operativa "**Via Freyla Mezzi, 1 – 10024 MONCALIERI (TO)**".

Con istanza del 25/09/2006 (ns. prot. n. 327534 del 04/10/2006) la ditta **AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.**, comunica che a seguito di fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM S.p.A. assume con l'efficacia della fusione la nuova denominazione di **IRIDE Energia S.p.A.** che proseguirà nell'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 e R13 degli allegati B e C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.; chiedendo la volturazione dell'autorizzazione suddetta.

Ritenuto di prendere atto della variazione di titolarità, constatando che rimane invariata la sede operativa e che l'impresa dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati.

VISTI

il D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

137

BA

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 che all'art. 55 trasferisce alle Province le autorizzazioni previste dagli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997;

la L.R. n. 24 del 24/10/2002 recante le " Norme per la gestione dei rifiuti";

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante "Criteri e modalita' di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.lgs. n. 22/97";

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA

1) di trasferire la titolarità dell' autorizzazione citata in premessa, nel seguente modo:

Da: AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.p.A.

sede legale: Via Bertola 48 – 10122 TORINO

sede operativa: Via Freyla Mezzi, 1 – 10024 MONCALIERI (TO)

P. IVA: 07129470014 – Pos.: 00564

A: IRIDE Energia S.p.A.

sede legale: C.so Svizzera, 95 – 10100 TORINO

sede operativa: Via Freyla Mezzi, 1 – 10024 MONCALIERI (TO)

P. IVA: 09357630012 – Pos.: 00564

fatto salvo tutto quanto altro previsto nella stessa autorizzazione;

2) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 giorni dalla sua conoscenza.

Torino, 23/02/07

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Roberto Arnulfo)

La presente copia, composta di n. 2.....
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 23/02/2007.....

NS



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
IL DIRIGENTE
Dott. ROBERTO ARNULFO

Arnulfo